

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 21/09/2018

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 12 maggio 2014, un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente, e di aver contestualmente aderito ad alcune polizze assicurative a protezione del credito. Successivamente, in data 20 dicembre 2014 il ricorrente è stato licenziato. Il ricorrente ha immediatamente comunicato alla banca la notizia dell'avvenuta perdita dell'impiego, al fine di prevenire sconfinamenti sul proprio conto corrente; ha poi ottenuto la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento, ai sensi della moratoria prevista da un accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori.

Ciò premesso, il ricorrente afferma di essersi accorto solo in epoca molto recente del fatto che le polizze assicurative sottoscritte contestualmente al contratto di finanziamento prevedevano – tra gli eventi di rischio – anche la perdita del posto di lavoro; se avesse avuto contezza di ciò, egli avrebbe chiesto la liquidazione dell'indennizzo ivi previsto, gestendo così gestito in maniera diversa il rapporto di finanziamento. Il ricorrente, pertanto, contesta all'intermediario di non averlo informato circa l'esistenza della protezione accordata dalle polizze assicurative, peraltro emesse da una società appartenente al medesimo gruppo del finanziatore. Chiede quindi il risarcimento dei danni ed, in subordine, il rimborso del premio pagato.

L'intermediario resiste alla domanda. Nel rito, eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Nel merito, aderisce alla ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, ma sostiene che era onere del cliente attivare la copertura assicurativa, che in capo alla banca non vi era nessun obbligo in tal senso e che, pertanto, nessun inadempimento è imputabile alla parte resistente.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

- I. In premessa, il Collegio disattende l'eccezione di incompetenza sollevata dall'intermediario. A parere del Collegio, infatti, la doglianza fatta valere con il ricorso non investe le polizze assicurative (per le quali l'Arbitro è certamente privo di competenza), ma attiene al contratto di finanziamento e, più esattamente, al comportamento tenuto dall'intermediario durante la fase esecutiva del rapporto; per un precedente in termini si veda la decisione 16067/2017.
- II. Passando ora al merito, le circostanze di fatto possono ritenersi pacifiche tra le parti.

La questione demandata al Collegio, quindi, consiste nel valutare se l'attivazione della copertura assicurativa per la perdita dell'impiego:

- a) costituisse un onere gravante esclusivamente sul ricorrente; oppure
- b) formasse oggetto di un obbligo di informazione in capo alla banca.

La questione presenta margini di opinabilità, come attesta anche l'esistenza di precedenti tra loro difformi; nel senso *sub a)* si veda la decisione 711/2016 e nel senso *sub b)* la decisione 4819/2014.

Pur nella consapevolezza di quanto precede, il Collegio ritiene di condividere l'impostazione *sub b)*, che – a suo avviso – corrisponde ad una visione più moderna e matura del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

In effetti, nell'odierna controversia viene in rilievo la clausola generale di buona fede, nella sua accezione di obbligo del singolo contraente di preservare le ragioni dell'altra parte, fatto salvo il limite rappresentato dalla tutela del proprio interesse. Dottrina e giurisprudenza (Cass. 22819/2010) sottolineano il nesso tra la clausola generale di buona fede ed il principio costituzionale di solidarietà.

Applicato all'odierna fattispecie, il suddetto principio integra ed arricchisce il quadro degli obblighi posti a carico della banca anche al di là della lettera formale del contratto sottoscritto. In questa prospettiva può considerarsi esigibile, in capo alla banca, anche l'obbligo consistente nel segnalare al cliente l'esistenza della copertura assicurativa con riferimento alla perdita del posto di lavoro; ciò avrebbe consentito al medesimo ricorrente di attivare gli strumenti previsti a protezione delle proprie ragioni. Non è chi non veda come un simile avviso avrebbe, a ben vedere, salvaguardato anche le ragioni della stessa banca, che avrebbe così potuto contare sul regolare svolgimento del rapporto di finanziamento. In altri termini, segnalare al ricorrente l'esistenza della copertura assicurativa non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla banca resistente.

In questo contesto non può sottacersi che la configurazione dell'obbligo di informazione in capo alla banca si ricollega anche alla sua veste di contraente professionalmente qualificato, e quindi maggiormente attrezzato a gestire la fase esecutiva del rapporto di finanziamento.

Dalla violazione di tale obbligo di informazione discende l'accertamento dell'illegittimità dell'operato della banca resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- III.** Ciò chiarito in punto di *an*, occorre ora passare alla quantificazione del danno subito dalla parte ricorrente. In proposito il Collegio ritiene di condividere, innanzitutto, il ragionamento sviluppato dallo stesso intermediario: il pregiudizio complessivamente subito è pari ad euro 2.082,69, che è stato determinato prendendo in considerazione 9 rate del finanziamento (da dicembre 2014 ad agosto 2015), calcolate con riferimento alla quota parte di assicurazione imputabile al ricorrente (euro 231,41).

Naturalmente, alla banca non può essere imputato l'intero pregiudizio, posto che alla causazione di quest'ultimo ha concorso anche il comportamento omissivo del ricorrente, che non si è in alcun modo avveduto dell'esistenza della copertura assicurativa (pur regolarmente sottoscritta) con riferimento all'ipotesi della perdita d'impiego.

Ad avviso del Collegio, pertanto, il pregiudizio lamentato dal ricorrente è frutto del congiunto operare dei due fattori, rappresentati dall'inerzia del ricorrente e dall'omissione dell'obbligo informativo da parte della banca. In via equitativa, il Collegio stima dunque in euro 700,00 la quota parte del pregiudizio riconducibile all'operato dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario e dispone che quest'ultimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 700,00, liquidata in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA